

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

0214/Pres.

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previste da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

VISTO il D.P.R. n. 0124/Pres. dd. 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata sul B.U.R. S.S. n. 8 dd. 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'articolo 7 della L.R. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

RILEVATO che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 2, dell'articolo 7 del Regolamento con la seguente: "h) famiglie con anziani o *disabili* a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia *disabile* e sia a carico del richiedente;"; nonché adeguare sul punto l'allegato 1 al medesimo Regolamento;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 1542 di data 11 giugno 2004;

D E C R E T A

La lettera h), del comma 2, dell'articolo 7 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 0124/Pres. dd. 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

"h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;";

nonché è adeguato, sul punto, l'allegato 1 al Regolamento medesimo.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, li 28 giugno 2004

- Riccardo Illy -